

Ritenuto in fatto

1. Il Giudice di pace di Varazze, con ordinanza del 22 settembre 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione – dell’art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «in relazione al precedente art. 126-bis, comma 2», del medesimo codice della strada, disposizioni rispettivamente introdotte dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, del già citato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003.

1.1. Il giudice a quo premette di dover giudicare dell’opposizione proposta, avverso verbale di contestazione di infrazione stradale, dal conducente di un autoveicolo, per essersi lo stesso reso artefice – circostanza dal medesimo non negata, fondando egli su altri rilievi l’iniziativa giudiziaria intrapresa – della violazione dell’art. 145, commi 4 e 10, del codice della strada.

Deduca, inoltre, che, costituitosi in giudizio il comandante della polizia municipale di Varazze, questi ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, dal momento che il soggetto coobbligato in solido per la sanzione pecuniaria ha provveduto al pagamento della stessa in misura ridotta ex art. 202 del medesimo codice. Siffatta circostanza – a dire del predetto resistente nel giudizio a quo – dovrebbe indurre il giudicante «a confermare l’inammissibilità del ricorso», giacché, alla stregua dell’art. 126-bis del codice della strada, la «contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria».

1.2. Ciò premesso, il giudice a quo ricorda che il ricorrente ha depositato «una istanza di eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis del codice della strada in relazione al sopra citato art. 126-bis, comma 2, per contrasto con l’art. 24 della Costituzione e con il precedente art. 3».

Nella stessa si evidenzia – osserva il rimettente – che, «a fronte dell’venuto pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa da parte dell’obbligato in solido», al ricorrente, autore dell’infrazione stradale, «viene preclusa, in violazione dell’art. 24 della Costituzione, ogni possibilità di “agire in giudizio”», evenienza vieppiù censurabile sul piano costituzionale giacché l’iniziativa giudiziale dallo stesso assunta si indirizza «avverso un verbale che (...) va ben al di là della pur rilevante sanzione pecuniaria», ponendosi come titolo anche per «la applicazione dell’ulteriore contestuale sanzione» (quella della «decurtazione di punti dalla patente ex art. 126-bis») «ad



esclusivo carico e danno del solo ricorrente» (essendo stato questi riconosciuto quale autore del contestato illecito amministrativo).

In tal modo «il diritto di difesa» dell’odierno ricorrente «risulta palesemente condizionato dal comportamento di altro soggetto, l’obbligato in solido», donde l’ipotizzata violazione dell’art. 24 della Costituzione.

Né in senso contrario si potrebbe addurre la circostanza secondo cui il contenuto del verbale di contestazione dell’infrazione stradale, stando alla sua formulazione letterale, parrebbe identificarsi nella (mera) «segnalazione per sospensione patente e decurtazione di 05 punti», ciò che lascerebbe ipotizzare come tali ulteriori sanzioni, accessorie a quella principale pecuniaria, siano soggette «ad un ulteriore provvedimento amministrativo, a sua volta impugnabile da parte del ricorrente». Difatti, nel caso di specie, viene in rilievo «una unica sanzione», comprendente «sia quella pecuniaria» che quella relativa tanto alla «decurtazione dei punti», che alla «sospensiva della patente in caso di recidiva».

Il giudice a quo sottolinea, inoltre, come il ricorrente lamenti pure – donde l’ipotizzato contrasto delle norme impuginate anche con l’art. 3 della Costituzione – una evidente «disparità di trattamento tra l’ipotesi di violazione del codice della strada commessa da soggetto che è altresì unico titolare ed utilizzatore del veicolo e l’ipotesi in cui l’autore della violazione sia soggetto diverso dal proprietario o altro soggetto obbligato comunque in solido ex art. 196» del codice della strada.

Soltanto nel primo caso, infatti, «l’autore della violazione nel pieno e consapevole esercizio del proprio diritto di difesa avrà la scelta se procedere al pagamento in misura ridotta ed accettare quindi la decurtazione dei punti della

